

Codice DB1014

D.D. 26 novembre 2013, n. 499

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "Fornace" - codice univoco VC-P-00181 - ubicato nel Comune di Borgosesia (VC).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Borgosesia (VC) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acuedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 20 giugno 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "*Fornace*" – codice univoco VC-P-00181 – ubicato nella particella catastale n. 247 del foglio di mappa n. 65 censiti al C.T. del medesimo Comune di Borgosesia (VC).

Il pozzo "*Fornace*" di cui sopra, profondo 40,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – tra -25,00 e -33,00 metri.

Il pozzo è dotato di un impianto di potabilizzazione per l'abbattimento di tetracloroetilene e di tricloroetilene mediante un sistema di filtrazione su carboni attivi seguito da un sistema di clorazione automatico teso all'abbattimento di una eventuale carica batterica.

L'area di salvaguardia proposta ricomprende sia superfici a prevalente connotazione agricola sia superfici urbanizzate dell'abitato di Borgosesia con presenza di infrastrutture asservite all'area urbana; tuttavia la presenza di strutture residenziali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo – pari a 25,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia è stata dimensionata utilizzando il gradiente idraulico della falda superficiale, un valore cautelativo dello stesso gradiente pari a 10^{-4} e considerando, cautelativamente, l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° ; la proposta che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° ;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° .

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia del pozzo acuedottistico del Comune di Borgosesia – C.U.R. VC10148 – SII122 – Reg. R. 11/12/2006 N. 15/R – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Borgosesia (AL) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 71, in data 22 aprile 2013.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, con nota in data 5 luglio 2012, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata; nella medesima nota ha tuttavia espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- si provveda alla verifica dell'impermeabilizzazione della roggia che attraversa l'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 17 luglio 2012, ha espresso parere favorevole evidenziando che l'acqua captata dal pozzo risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Nonostante non vi siano terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, la documentazione presentata dal Proponente comprende, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Borgosesia (VC) e dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.), ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 41299, in data 22 novembre 2002, la Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Borgosesia alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico denominato "*Fornace*" – codice univoco VC-P-00181 (portata massima pari a 25,00 l/s, portata media pari a 17,00 l/s). Per la medesima utenza è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Borgosesia.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29, in data 18 luglio 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 25,00 l/s, corrispondente alla portata massima estraibile dal pozzo;

accertato che il pozzo "*Fornace*" – codice univoco VC-P-00181 – ubicato nel Comune di Borgosesia (VC) è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto della linea ferroviaria Novara–Varallo Sesia ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'area cimiteriale presente a cavallo dell'isocrona a 180 giorni; nella parte di cimitero ricadente all'interno della zona di rispetto allargata non si potranno prevedere ampliamenti aventi ad oggetto la creazione di nuovi spazi destinati alla sepoltura nel terreno, fatta salva la possibilità di interrare le urne cinerarie; la costruzione di loculi fuoriterra potrà invece ritenersi compatibile con la necessità di tutela delle acque captate, purché siano adottate tutte le misure atte ad evitare la dispersione nel sottosuolo delle

acque meteoriche e di dilavamento; tali soluzioni tecniche dovranno essere preventivamente comunicate all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" ed al dipartimento ARPA territorialmente competente che, ai sensi del comma 6, articolo 6 del Regolamento 15/R, dovranno esprimere il proprio parere fornendo puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento;

- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- la presenza di strutture residenziali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole, sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nella proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmessa, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Borgosesia (VC) e dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.), allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 41299, in data 22 novembre 2002, con la quale la Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Borgosesia alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico denominato "Fornace" – codice univoco VC-P-00181 (portata massima pari a 25,00 l/s, portata media pari a 17,00 l/s);

dato atto che per la medesima utenza è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Borgosesia;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, in data 5 luglio 2012 – prot. n. 68641;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 17 luglio 2012 – prot. n. 0032226;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Borgosesia (VC) n. 71, in data 22 aprile 2013, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in data 20 giugno 2013 – prot. n. 665, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “*Fornace*”, ubicato nel Comune di Borgosesia (VC), é definita come risulta nell’elaborato “Proposta di definizione delle aree di

salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia del pozzo acquedottistico del Comune di Borgosesia – C.U.R. VC10148 – SII122 – Reg. R. 11/12/2006 N. 15/R – scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 25,00 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sottoforma di comunicazione alla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il Comune di Borgosesia e la Provincia di Vercelli dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare il rio che scorre all'interno dell'area di salvaguardia nei pressi ed a monte della captazione, ed in particolare non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel medesimo rio nei tratti interessati dalla stessa area.

e) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgosesia, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.I.I. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;

- provvedere di appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali il tratto della linea ferroviaria Novara–Varallo Sesia ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'area cimiteriale presente a cavallo dell'isocrona a 180 giorni; nella parte di cimitero ricadente all'interno della zona di rispetto allargata non si potranno prevedere ampliamenti aventi ad oggetto la creazione di nuovi spazi destinati alla sepoltura nel terreno, fatta salva la possibilità di interrare le urne cinerarie; la costruzione di loculi fuoriterra potrà invece ritenersi compatibile con la necessità di tutela delle acque captate, purché siano adottate tutte le misure atte ad evitare la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche e di dilavamento; tali soluzioni tecniche dovranno essere preventivamente comunicate all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” e al dipartimento ARPA territorialmente competente che, ai sensi del comma 6, articolo 6 del Regolamento 15/R, dovranno esprimere il proprio parere fornendo puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il rio che scorre all'interno dell'area di salvaguardia è a diretto contatto con l'acquifero alimentante il pozzo – risultando fonte di alimentazione o drenaggio dello stesso a seconda dei flussi e delle condizioni idrodinamiche che si instaurano di volta in volta – e deve, quindi, essere considerato a tutti gli effetti un centro di pericolo e le sue acque monitorate e salvaguardate negli aspetti qualitativi; pertanto è necessario che il gestore provveda ad attivare, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio, un sistema di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali del rio, con frequenza dei prelievi che permetta sia di individuare possibili inquinamenti sia di garantire tempi di sicurezza che consentano la messa in atto di adeguate misure di trattamento prima che eventuali contaminanti possano raggiungere la captazione.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Borgosesia affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone